



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.6.2011
COM(2011) 384 definitivo

2011/0169 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Contesto generale

Le relazioni elaborate dal gruppo di esperti e dall'organo d'appello con riguardo a *Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)*¹, adottate il 13 febbraio 1998 dall'organo di conciliazione (*Dispute Settlement Body – DSB*) dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), hanno giudicato incompatibile con l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) il divieto stabilito dalla Comunità riguardo alle importazioni di carne e prodotti a base di carne ottenuti da bovini cui sono stati somministrati alcuni ormoni per la crescita. Gli Stati Uniti d'America e il Canada hanno chiesto al DSB, ottenendola, l'autorizzazione a sospendere concessioni alla Comunità per un importo annuo rispettivamente di 116,8 milioni di USD e 11,3 milioni di CDN.

Con l'adozione della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali, la Comunità si è adeguata alle decisioni e alle raccomandazioni del DSB. Tuttavia, gli Stati Uniti e il Canada hanno ritenuto che la Comunità fosse ancora inadempiente rispetto agli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC e che essi potessero quindi continuare ad applicare le sanzioni. La Comunità ha contestato nell'ambito dell'OMC il mantenimento di tali sanzioni in due nuovi casi.

Il 31 marzo 2008, il gruppo di esperti per *Stati Uniti – Mantenimento della sospensione delle concessioni nella vertenza sugli ormoni con la CE* e per *Canada - Mantenimento della sospensione delle concessioni nella vertenza sugli ormoni con la CE* ha concluso che da parte degli Stati Uniti e del Canada vi erano state alcune violazioni procedurali. Tuttavia è giunto anche alla conclusione che le Comunità europee non hanno completamente eliminato la disposizione giudicata incompatibile con l'accordo SPS nella vertenza *CE - Ormoni*.

Il 16 ottobre 2008 l'organo d'appello ha in parte confutato le conclusioni del gruppo di esperti riguardo alle violazioni procedurali e ha constatato l'inammissibilità di talune risultanze in merito all'asserita mancata eliminazione della misura giudicata incompatibile con l'accordo SPS. L'organo d'appello ha raccomandato al DSB di chiedere agli Stati Uniti, al Canada e alle Comunità europee di avviare senza indugi il procedimento di cui all'articolo 21, paragrafo 5, dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC (*Dispute Settlement Understanding - DSU*), al fine di risolvere la divergenza di opinioni riguardo all'eliminazione da parte delle Comunità europee della misura giudicata incompatibile nella controversia *CE - Ormoni* e alla validità giuridica della sospensione delle concessioni applicata dagli Stati Uniti e dal Canada.

Il 22 dicembre 2008 la Comunità ha chiesto e quindi tenuto consultazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del DSU con gli Stati Uniti e il Canada sui casi "Ormoni" iniziali.

¹ WT/DS26 e 48.

Parallelamente, la Commissione e gli Stati Uniti hanno valutato la possibilità di trovare una soluzione alla controversia che non pregiudichi le rispettive posizioni sulla coerenza delle misure dell'Unione con la regolamentazione dell'OMC, al fine di concludere questa ormai annosa controversia commerciale tra le due sponde dell'Atlantico. Anche con il Canada è stata ricercata una soluzione in tal senso.

Nel maggio 2009 si è giunti alla conclusione che una soluzione pratica, che preveda l'apertura da parte dell'Unione europea di un ulteriore contingente tariffario autonomo per carni bovine di alta qualità in base al principio della nazione più favorita e la diminuzione da parte degli Stati Uniti dell'importo delle sanzioni, potrebbe costituire un mezzo per migliorare rapidamente le relazioni commerciali ed evitare un ulteriore inasprimento della controversia.

Il pertinente protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti d'America e la Commissione europea, concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea, è stato approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009². Esso prevede un meccanismo in tre fasi che progressivamente riduce il livello delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti sui prodotti dell'Unione, mentre l'Unione aumenta progressivamente il contingente tariffario per le carni di alta qualità ottenute da bovini cui non sono stati somministrati ormoni per la crescita. Il contingente tariffario della prima fase per 20 000 tonnellate di carni di alta qualità è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio. In una seconda fase è previsto che gli Stati Uniti procedano alla sospensione di tutte le rimanenti sanzioni e che l'Unione aumenti questo contingente tariffario di ulteriori 25 000 tonnellate

Il 17 marzo 2011 la Commissione ha inoltre firmato un protocollo d'intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dal Canada a determinati prodotti dell'Unione europea³. Questo protocollo d'intesa prevede la sospensione di tutte le sanzioni imposte dal Canada e stabilisce un aumento di 1 500 tonnellate (prima fase) e di ulteriori 1 700 tonnellate (seconda fase) del contingente tariffario autonomo dell'Unione per carni bovine di alta qualità. Nei protocolli degli Stati Uniti e del Canada è stabilito lo stesso scadenziario per la prima e per la seconda fase e in entrambi è previsto segnatamente che la seconda fase inizi di norma il 1° agosto 2012.

- Motivazione e obiettivi della proposta

La procedura legislativa deve essere tempestivamente avviata al fine di poter stabilire i suindicati aumenti dell'attuale contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità, portandolo a un totale di 21 500 tonnellate nella prima fase e quindi di 48 200 tonnellate in base a quanto previsto per la seconda fase nei due protocolli d'intesa a decorrere dal 1° agosto 2012.

Ciò risulta necessario anche per conformarsi alla risoluzione adottata dal Parlamento europeo l'8 marzo 2011 che invita la Commissione a garantire che la composizione della controversia sugli "ormoni delle carni bovine" consenta di sospendere le sanzioni imposte sui prodotti

² Documento WT/DS26/28 del 30 settembre 2009.

³ Documento WT/DS48/26 del 22 marzo 2011.

dell'Unione europea garantendo al contempo che le importazioni di carni bovine verso l'Unione europea siano conformi ai requisiti da questa previsti⁴.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La presente proposta è intesa a chiedere al Parlamento europeo e al Consiglio la modifica del regolamento in vigore che apre un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità, al fine di dare attuazione alle misure previste dai protocolli d'intesa firmati rispettivamente con gli Stati Uniti d'America e con il Canada

Inoltre la modifica introduce l'opportuno allineamento al Trattato di Lisbona delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

- Base giuridica

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il dazio di questo contingente tariffario continua a essere fissato a zero. In base alla futura situazione del mercato delle carni bovine, è possibile che le importazioni di carni bovine di alta qualità non possano più essere effettuate utilizzando il contingente istituito dal regolamento (CE) n. 810/2008 o come importazioni extracontingente. Ciò può comportare una perdita di risorse proprie dell'Unione (cfr. Scheda finanziaria).

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sull'agricoltura dell'UE e il commercio internazionale (2010/2110(INI)).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Un protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti d'America e la Commissione europea, concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea, è stato approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009. Detto protocollo d'intesa ha lo scopo di dirimere l'annosa controversia nell'ambito dell'OMC tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America riguardo agli ormoni nelle carni bovine, *Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)* (DS 26).
- (2) Il governo del Canada e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo, come documentato nel protocollo d'intesa firmato a Ginevra il 17 marzo 2011 relativo alla tabella di marcia da seguire riguardo alle importazioni nell'Unione europea di carni bovine di alta qualità e al livello dei dazi maggiorati applicati dal Canada a taluni prodotti dell'Unione in relazione alla controversia nell'ambito dell'OCM *Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)* (DS 48).
- (3) Entrambi i protocolli prevedono meccanismi in tre fasi che riducono il livello delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dal Canada sui prodotti dell'Unione. L'Unione aumenta progressivamente il contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità ottenute da capi cui non sono stati somministrati ormoni per la crescita, nel completo rispetto delle altre disposizioni UE in materia di importazione.
- (4) A seguito della firma del protocollo d'intesa con gli Stati Uniti, il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio⁵ ha aperto un contingente tariffario comunitario annuo per

⁵ GUL 182 del 15.7.2009, pag. 1.

l'importazione di 20 000 tonnellate (prima fase), espresse in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91.

- (5) Il protocollo d'intesa con il governo del Canada prevede un aumento di 1 500 tonnellate dell'iniziale quantitativo di 20 000 tonnellate. Esso prevede inoltre che subito dopo la firma del protocollo d'intesa il Canada revochi tutte le rimanenti sanzioni.
- (6) Lo scadenzario definito nel protocollo d'intesa concluso con gli Stati Uniti prevede l'aumento di 25 000 tonnellate del quantitativo di detto contingente tariffario quando le due parti avviano la seconda fase del protocollo d'intesa e ciò comporta la revoca delle rimanenti sanzioni attualmente applicate dagli Stati Uniti.
- (7) Lo scadenzario definito nel protocollo d'intesa concluso con il governo del Canada prevede l'aumento di 3 200 tonnellate del quantitativo di detto contingente tariffario quando le due parti avviano la seconda fase del protocollo d'intesa.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 617/2009, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. La Commissione dovrebbe segnatamente essere autorizzata a sospendere, totalmente o parzialmente, il contingente tariffario qualora gli Stati Uniti o il Canada non adottino o non mantengano le misure previste nel rispettivo protocollo d'intesa. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁶.
- (9) Il regolamento (CE) n. 617/2009 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 617/2009 è modificato nel seguente modo.

- (1) L'articolo 1 è così modificato:
 - a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. È aperto un contingente tariffario annuo dell'Unione recante il numero d'ordine 09.4449 per l'importazione di 21 500 tonnellate, espresse in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91.’
 - b) È inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

⁶ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

“1 *bis*A decorrere dal 1° agosto 2012, il contingente tariffario annuo dell’Unione di cui al paragrafo 1 è aumentato di 48 200 tonnellate, espresse in peso del prodotto.”

(2) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all’articolo 1 è gestito dalla Commissione in conformità delle procedure stabilite all’articolo 2 *bis*, paragrafo 2.
2. La Commissione può sospendere, totalmente o parzialmente, l’applicazione del contingente tariffario di cui all’articolo 1 qualora gli Stati Uniti o il Canada non adottino le misure previste rispettivamente dal protocollo d’intesa concluso tra gli Stati Uniti e la Commissione europea* o dal protocollo d’intesa concluso tra il governo del Canada e la Commissione europea**. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’articolo 2 *bis*, paragrafo 2.

* Protocollo d’intesa tra gli Stati Uniti d’America e la Commissione europea, concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea, approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009.

** Protocollo d’intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dal Canada a determinati prodotti dell’Unione europea, firmato a Ginevra il 17 marzo 2011.”

(3) È inserito il seguente articolo 2 *bis*:

«Articolo 2 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo [195, paragrafo 1,] del [regolamento (CE) n. 1234/2007].[È in corso la rifusione del 1234R2007].
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...], il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA				
		DATA: 23.5.2011		
1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 — Dazi doganali e altri diritti	STANZIAMENTI: DB2012: 19 171.2		
2.	TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità			
3.	BASE GIURIDICA Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea			
4.	OBIETTIVI: Apertura e modificazione del contingente tariffario autonomo per carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate			
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2011 (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2012 (Mio EUR)
5.0	SPESE A CARICO: - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI	-	-	-
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)	-	-	- 4.6
		2013	2014	2015
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	-	-	-
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-
5.2	METODO DI CALCOLO:			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SINO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SINO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SINO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SINO
OSSERVAZIONI: La misura è intesa a modificare il contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità nel contesto dei protocolli d'intesa conclusi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti nonché tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda gli "ormoni nelle carni bovine". Questo contingente è stato inizialmente stabilito dal regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, che aumenta il contingente tariffario di 1 500 tonnellate nella prima fase successiva alla firma del protocollo d'intesa tra l'Unione europea e il Canada. Nella seconda fase (a decorrere dall'agosto 2012), è previsto un aumento di 26 700 tonnellate del contingente tariffario in conformità dei protocolli d'intesa conclusi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e tra l'Unione europea e il Canada. Il dazio doganale è fissato a 0. L'aumento del contingente, che passa da 20 000 a 48 200 tonnellate, è essenzialmente costituito di quantitativi che non sarebbero stati importati in assenza di detto contingente tariffario, ma potrebbe tuttavia, per un eventuale quantitativo marginale limitato, sostituire i quantitativi esistenti cui si applica l'intero importo del dazio all'importazione. In questa fase è difficile stabilire con esattezza detti quantitativi. In base all'ipotesi che il 5% al massimo del nuovo contingente supplementare vada a sostituire i quantitativi attualmente importati, stabilendo i prezzi per le carni disossate a 10 000 EUR/tonnellata e applicando le aliquote dei dazi della nazione più favorita (NPF), la perdita di incidenza massima sarebbe di circa 4,6 milioni di EUR al netto delle spese di riscossione per gli Stati membri*. *(5% x 28 200) x (10 000€/t x 12,8%+3,034€/t)= 6,08 mio EUR. Al netto del 25% delle spese di riscossione:				

6,08 mio EUR x (1 -25%)= 4,6 mio EUR.